

GRAZIA

EMOZIONI
IL BELLO
DELLA
TIMIDEZZA

STORIE
amarsi
via INTERNET

COSTUME
cravatta:
sì o no?

VIAGGIO SULLE
ORME
DI AGATHA
CHRISTIE

MODA

CAMMELLO


VARIAZIONI
SU UN CLASSICO.

PELLICCE A COLORI!

pre 3500
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
settimanale n. 43 31/10/1997



Verso cosmetici sempre più **sicuri**



Efficaci, testati, affidabili, con indicazioni chiare sulle confezioni: lo prescrive la nuova legge. Ecco quello che bisogna sapere.

Una cosmetica a rischio zero. E' questo l'orientamento delle direttive dell'Unione europea, recepite in Italia dal decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 126. L'obiettivo? Tutelare il consumatore da possibili danni, alla pelle in particolare, e da eventuali truffe. Perché, accanto a marchi assolutamente seri e affidabili, si trovano sul mercato anche prodotti che promettono quello che non possono mantenere. Ma cosa sta cambiando? Quali sono le innovazioni introdotte dalla normativa? Abbiamo rivolto qualche domanda a due esperti: i dottori Magda Belmontesi e Antonino Di Pietro, dermatologi a Milano. Ecco le loro risposte.

Si prescrive di indicare sulle confezioni il nome del produttore e il contenuto. In questo modo quali problemi si evitano?

«Innanzitutto si sa chi è il responsabile. Ed è una cosa importante, se si pensa che molti fra i prodotti in vendita nelle erboristerie, nelle farmacie, presso parrucchieri ed estetiste erano privi finora di queste annotazioni fondamentali. Adesso, invece, se dopo l'uso

Una bellezza «garantita» e senza rischi: è questa la direzione in cui si è mosso il legislatore.

• segue

di Maria Angela Masino

Verso cosmetici sempre più sicuri

si hanno effetti negativi (per esempio un'allergia), sappiamo a chi rivolgerci per chiedere maggiori informazioni e verificare che il cosmetico sia stato davvero testato». Devono essere indicati anche gli ingredienti e la loro percentuale?

«Sì e no. Sulla confezione si dovrà indicare la composizione del cosmetico, con gli ingredienti elencati in ordine decrescente di quantità. Ma non è obbligatorio rendere note le percentuali: questo per tutelare il segreto industriale della formula che, comunque, dovrà essere inviata dai produttori in via riservata al ministero della Sanità. Qualche rischio rimane per quanto riguarda le impurità, ossia le sostanze che si liberano durante le reazioni chimiche. Impurità che non vengono considerate componenti dei cosmetici e perciò non sono valutate, anche se possono essere molto sensibilizzanti».

Si parla di «linguaggio Inci». Di che cosa si tratta?

«E' un dizionario unico per tutti, e consentirà di uniformare la terminologia che riguarda i cosmetici. Ogni ingrediente dovrà avere un solo nome, prescritto da questo dizionario. Il che vuol dire, per esempio, che in ogni Paese europeo *acqua* sarà *aqua*. E non *water*, *wasser* oppure *eau*».

Quali sono i componenti vietati nei cosmetici?

«Sono state proibite sostanze prima utilizzate, come alcuni coloranti (E513, L23), conservanti (katon, formaldeide), molecole antisettiche più adatte a preparazioni farmaceutiche. Il criterio è che si usino sostanze non tossiche e con proprietà effettive. Tra gli ingredienti a rischio c'è per esempio il bromopol, molto usato negli Stati Uniti, e non in Europa, nel mascara e nei prodotti per il trucco: è considerato pericoloso perché può provocare delle allergie. Qualcuno ne parla addirittura come di un possibile cancerogeno».

E' vero che la legge prescrive che il produttore debba mettere a disposizione del ministero della Sanità un dossier su ogni cosmetico? E cosa deve contenere questo dossier?

«Non potrà più accadere, come in passato, che un prodotto venga messo in commercio senza che ne siano provate le qualità e l'efficacia. Il dossier deve quindi contenere prove di tollerabilità ed efficacia. Si tratta di veri e propri test allergo-

**Le norme
entrate in
vigore in
aprile si
adequano
alle
direttive
europee.
L'obiettivo
principale:
quello di
tutelare
chi
acquista e
consuma
i prodotti**



logici, eseguiti da un dermatologo o da un medico specializzato in cosmetologia, oppure da un allergologo, che confermino l'innocuità del prodotto. I medici devono allegare un curriculum che dimostri la loro preparazione specifica sull'argomento. Di solito i test vengono effettuati con cerotti, da tenere sulla pelle per 24 o 48 ore. Una volta rimossi, l'esperto verifica se si sono instaurate reazioni allergiche o meno. Naturalmente questi test hanno una validità generale, ma non si può escludere che ci sia comunque qualche caso singolo di allergia. Non sarà più corretto dire anallergico o ipoallergenico, ma si dovrà usare la dizione "per pelli sensibili". Inoltre, non si potrà più scrivere sulla confezione che un prodotto è anticellulite o antirughe se non lo si è dimostrato. Attenzione: il ministero non ha chiarito quali siano i test di efficacia. Tuttavia società di ricerca private e università eseguono già questi controlli».

Qualche esempio di questi test?

«Se si vuol verificare che un prodotto è in grado di migliorare la couperose, si esegue un esame che osserva il microcircolo e i vasi capillari. E che mette in evidenza se dopo l'applicazione sia rientrata la dilatazione. Ma possiamo anche citare l'elastometria, un test per controllare l'elasticità della cute dopo l'applicazione di creme per la prevenzione delle smagliature: alcune apparecchiature tendono la pelle, e ne valutano la possibilità di distensione. Ulteriori controlli riguardano i prodotti per l'idratazione, quelli antisebo, antiforfora, altri che combattono la cellulite o le rughe, proteggono dal sole e così via».

Sarà vietato l'uso di ingredienti sperimentati su animali. Qual è il motivo?

«E' una sperimentazione che non ha alcun significato biologico: la reazione della cute umana è ben diversa da quella degli animali. Il divieto, però, entrerà in vigore solo dal 1° giugno 2000; infatti sono ancora in fase sperimentale le coltivazioni di cellule umane in vitro che potranno sostituire quelle animali».

Maria Angela Masino

Operazione etichette trasparenti

LEGGERE ATTENTAMENTE

La nuova normativa rende obbligatoria una serie di indicazioni sulle etichette o sulle confezioni dei cosmetici. Eccone alcune.

- **Nome e indirizzo del produttore**, con il luogo in cui è reperibile il dossier per il ministero della Sanità che contiene tutte le informazioni sul prodotto.
- **Peso e volume del contenuto**, al momento del confezionamento.
- **Precauzioni d'impiego** di carattere generale e precauzioni particolari per cosmetici di uso professionale.
- **Funzione specifica del prodotto**.
- **Data di durata minima del**

prodotto, che però non è obbligatoria se superiore ai 30 mesi.

● **Elenco degli ingredienti**, in ordine decrescente rispetto alla quantità utilizzata.

E ANCORA... La legge stabilisce altri due principi importanti:

- I cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute.
- Non si possono usare sulle etichette o nella pubblicità testi e immagini che attribuiscono ai prodotti caratteristiche diverse da quelle cosmetiche. La legge chiarisce che «si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni,

diverse dai medicinali, destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (...) allo scopo esclusivo o prevalente di pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato».

IMPORTANTE In commercio ci sono ancora prodotti confezionati prima che entrasse in vigore la nuova legge, e che dunque non portano sulle etichette le indicazioni prescritte. Come regolarsi? Dobbiamo considerarli fuorilegge? No. Potranno restare sul mercato fino alla metà del 1998: data dopo la quale dovranno essere ritirati.